



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 157 del 14 Ottobre 2020

P.S.R. ABRUZZO 2014/2020 - MISURA 21 - SOTTOMISURA 21.1 SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI AGRICOLTORI - APPROVAZIONE BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI PER LE AZIENDE AGRICOLE

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO COMPETITIVITA'

DETERMINAZIONE 06.10.2020, N. DPD018/144

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - art. 39 ter Reg. (UE) 1305/2013. Approvazione Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti per le aziende agricole del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo e PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo nonché delle aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria didattica4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD018/144 del 06/10/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
 SERVIZIO COMPETITIVITÀ
 UFFICIO Tutela del potenziale produttivo agricolo da calamità ed emergenze

OGGETTO: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - art. 39 ter Reg. (UE) 1305/2013. Approvazione Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti per le aziende agricole del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo e PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo nonché delle aziende agricole che esercitano attività agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria didattica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 “*de minimis*”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015 e s.m.i..

DATO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla citata DGR n. 1056/2015, al punto 15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo – viene, fra l’altro, affidato all’Autorità di Gestione il compito di “... predisporre le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di

stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l'attuazione degli interventi selezionati nel PSR".

VISTE:

- la DGR n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001" Presa d'atto;
- la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del "Common Understanding" per la verifica ex ante della presenza di aiuti di Stato.

VISTI:

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successivi emendamenti;
- il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);

VISTE infine

- la Decisione C(2020) 3482 del 25 maggio 2020 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime";
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020 "State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises".

VISTI altresì:

- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a favorire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014 - 2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione trasmessa alla Commissione Europea in data 18/09/2020, in corso di approvazione, per l'introduzione di apposita Misura, denominata "*sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19*";

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione (AdG) del PSR, con nota Prot. n. 0283418/20 del 29/09/2020, ha comunicato le seguenti disposizioni:

- 1) ha stabilito che, nelle more dell'aggiornamento del Manuale delle Procedure, competente della gestione del Bando di cui all'oggetto è il Servizio Competitività - Ufficio Tutela del potenziale produttivo agricolo colpito da calamità ed emergenze;
- 2) ha assegnato quale budget riferito per il bando della Misura 21.1 "*Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19*" l'importo complessivo di € 9.589.311,84 (novemilionicinquecentottantatrecentoundicimila,84);
- 3) nel richiamare le vigenti disposizioni unionali che prevedono che il sostegno debba essere erogato entro il 30 giugno 2021 in base alle domande di sostegno istruite e concesse entro il 31 dicembre 2020, ha invitato il competente Servizio, al fine di snellire le procedure e ridurre i tempi di concessione, a non applicare le disposizioni del manuale delle procedure ma a fissare tempistiche e modalità attuative nel bando, in modo da rispettare le scadenze regolamentari;

CONSIDERATO che il sostegno previsto dalla tipologia di intervento 21.1:

- è rivolto alle aziende agricole che esercitano attività di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale, alle aziende agricole del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo e alle PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo, intendendo dare risposta alla situazione di crisi derivata dall'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 e che sta colpendo le aziende del mondo agricolo;
- è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria "una tantum", differenziata in relazione al mancato fatturato riferito ai periodi aprile/maggio 2019 e aprile /maggio 2020.

PRECISATO che la tipologia di intervento di cui in oggetto si colloca nell'ambito della Focus Area 2a "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

TENUTO CONTO che la finalità della misura è quella di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, con una riduzione del contributo massimo concedibile nel caso in cui le risorse allocate si dimostrino non sufficienti per tutti i richiedenti, senza stabilire criteri di selezione.

VISTA la proposta di *BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA* Misura 21.1 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" anno 2020, predisposto dal Servizio COMPETITIVITÀ, che composto da n. 17 (diciassette) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA, altresì, la scheda di validazione dell'avviso in oggetto predisposta dall'Autorità di Gestione ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 3 – Sezione A, del Manuale delle Procedure adottato con Determinazione n. DPD/164 del 21/05 /2020 e trasmessa con nota prot. N. 0288725/20 del 5/10/2020;

DATO ATTO che il presente avviso è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica del PSR relativa all'introduzione della misura 21 e che pertanto, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di salvaguardare gli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

PRECISATO che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AGEA.

VISTI, inoltre:

- il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1093 del 20/12/2015 di approvazione dell' "Aggiornamento su Proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017, di cui alla L190/2012";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto contenuto in premessa:

11. di approvare il *BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA* MISURA 21. Sottomisura 21.1 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di

- COVID-19*” anno 2020, predisposto dal Servizio COMPETITIVITÀ, che composto da n. 17 (diciassette) facciate, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 1**);
12. di dare atto che la dotazione finanziaria relativa al BANDO PUBBLICO di cui trattasi risulta pari ad € 9.589.311,84 (novemilionicinquecentottantanovetrecentoundicimila,84) quale budget riferito Misura 21.1 **Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19**”;
 3. di stabilire che, per l'erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 21.1 di cui al punto 1, la somma pari a € 9.589.311,84 (novemilionicinquecentottantanovetrecentoundicimila,84euro), è destinata alle
 4. imprese agricole che svolgono l'attività di diversificazione aziendale (attività di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale), alle aziende agricole del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo e alle PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo, sulla base dei requisiti e alle condizioni previsti nel Bando pubblico per l'attivazione della Misura 21.1 **“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”**;
 5. di dare atto che il presente avviso è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica del PSR relativa all'introduzione della misura 21 e che pertanto le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modifiche in relazione alle decisioni della Commissione europea;
 6. di precisare inoltre, che qualora l'importo di € 9.589.311,84 non fosse sufficiente a liquidare la somma forfettaria concedibile a ciascun beneficiario del bando pubblico, il sostegno sarà ridotto proporzionalmente in modo da erogare l'indennizzo a ciascun beneficiario senza ricorrere ad alcuna graduatoria;
 7. di dare atto che il dettaglio delle azioni e degli interventi, focus area/priorità e i termini di presentazione delle domande sono specificati **nell'Allegato 1** del presente provvedimento;
 8. di dare atto, inoltre, che si provvederà con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti della presente determinazione;
 9. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Allegato 1) BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA 21 – Sottomisura 21.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”** anno 2020, composto da n. 28 (ventotto) facciate, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 - **Allegato 2) Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato.**
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
-

L'Estensore
Dr.ssa Maria Romana Rimano
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Maria Romana Rimano
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Agr. Elvira DI VITANTONIO
Firmato digitalmente

Segue Allegato

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Competitività
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M21 "SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI
AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI
DI COVID-19"

ART. 39 TER REG. (UE) 1305/2013

Sottomisura 21.1
"Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti
dalla crisi di Covid-19"

Annualità 2020

Dotazione finanziaria € 9.589.311,84

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

SOMMARIO

1	Riferimenti normativi	3
2	Obiettivi e finalità.....	4
3	Clausola di salvaguardia.....	5
4	Ambito territoriale di applicazione.....	5
5	Beneficiari	5
6	Condizioni di ammissibilità.....	6
7	Cause di esclusione.....	7
8	Massimale e intensità delle agevolazioni	8
9	Dotazione finanziaria del bando.....	9
10	Aiuti di Stato e cumulabilità.....	9
11	Periodo di presentazione delle domande di sostegno	9
12	Modalità per la presentazione della domanda di sostegno	9
13	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	10
14	Valutazione delle domande di sostegno	11
15	Valutazione di ricevibilità delle istanze	11
16	Controlli di ammissibilità.....	12
17	Formazione e approvazione elenco beneficiari e concessione	12
18	Modalità di presentazione della domanda di pagamento	13
19	Autorizzazione della domanda di pagamento.....	13
20	Ulteriori obblighi del beneficiario	13
21	Accertamento di irregolarità.....	13
22	Motivi di decadenza	14
23	Motivi di revoca	14
24	Procedura di decadenza/revoca dei benefici.....	14
25	Responsabile del Procedimento ed Informazioni	15
26	Controlli.....	15
27	Informazioni per le Procedure di Accesso.....	15
28	Informativa sul trattamento dei dati personali.....	16
	ALLEGATI	16

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

1 Riferimenti normativi

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, come emendato dal Regolamento (UE) 2020/872 “*che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19*” in particolare l’art. 39 ter;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE)

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

n. 1305/2013, nella versione trasmessa alla Commissione Europea in data 18/09/2020, in corso di approvazione;

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);
- Decisione C(2020) 3482 del 25 maggio 2020 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime";
- Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020 "State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises".

2 Obiettivi e finalità

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività e la redditività delle imprese agricole che soffrono maggiormente della crisi, si attiva l'intervento "*Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter- del regolamento (UE) 1305/2013)*" del PSR Abruzzo 2014-2020.
2. Il sostegno è rivolto alle imprese agricole che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi emergenziale derivante dalla pandemia da *Covid-19* in Abruzzo ed è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria "una tantum".
3. L'individuazione dei settori maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19 in Abruzzo, come richiesto dal comma 3 dell'articolo 39 - ter del regolamento (UE) 1305/2013, è avvenuta utilizzando le informazioni e le valutazioni effettuate sulla base dei rapporti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA. Sulla base di questi elementi, il tipo di intervento 21.1.1 viene reso accessibile alle aziende agricole dei seguenti settori:
 - a. lattiero-caseario bovino,
 - b. carne ovi-caprina,
 - c. confezionamento olio,
 - d. agrituristico,
 - e. florovivaistico,
 - f. vitivinicolo,
 - g. orticolo.

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

4. La misura contribuisce alla priorità 2 *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”* ed in particolare alla focus area 2 (a) *“migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*.

3 Clausola di salvaguardia

1. Il presente avviso è condizionato all’approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica del PSR relativa all’introduzione della misura 21. Pertanto, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di salvaguardare gli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:
 - a. di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione e che anche a fronte dell’esito positivo della domanda ed ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla misura, in mancanza del quale l’amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso;
 - b. di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda, necessarie a renderla conforme, è in capo al richiedente e che le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione

4 Ambito territoriale di applicazione

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

5 Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno del presente bando pubblico:
 - a. le aziende agricole che esercitano attività agrituristica iscritte negli elenchi degli operatori Agrituristici regionali;
 - b. le aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica iscritte negli elenchi regionali ricognitivi degli imprenditori agricoli di fattoria didattica;
 - c. le aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale iscritte nell’albo regionale delle fattorie sociali;
 - d. le aziende agricole del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo;
 - e. le PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo.

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

2. Le aziende di cui al comma 1 devono dimostrare di aver avuto un fatturato dei mesi di aprile e maggio 2020 **inferiore di almeno il 30%** rispetto al fatturato dei mesi di aprile e maggio 2019.
3. Gli agricoltori e le PMI devono essere attivi nella produzione di prodotti in allegato I del Trattato UE.
4. Ogni azienda può presentare una sola richiesta di contributo.

6 Condizioni di ammissibilità

1. Per beneficiare del sostegno, al momento di presentazione della domanda di sostegno, i soggetti richiedenti devono:
 - aver registrato un **decremento del fatturato per i mesi di aprile e maggio 2020** pari o superiore al 30% del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019; *per fatturato si intende l'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nei mesi di aprile e maggio degli anni 2019 e 2020¹*;
 - risultare iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero, nel caso di un'impresa con sede legale nel territorio europeo risultare iscritta nell'omologo registro dello Stato membro di appartenenza;
 - avere la sede operativa, ovvero un'unità produttiva nel territorio della Regione Abruzzo; la sede operativa può coincidere con la sede legale;
 - risultare iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con Fascicolo Aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - non aver conseguito ricavi² di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
 - aver iniziato l'attività in data antecedente al mese di aprile 2019.
2. Nel caso in cui la domanda di sostegno sia presentata da **aziende agricole che esercitano attività agrituristica o da aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale o attività di fattoria didattica**, l'azienda deve essere in possesso dell'iscrizione ad uno o più dei seguenti elenchi ed Albi ai sensi delle rispettive leggi regionali che disciplinano tali tipologie di attività:
 - a. Operatori Agrituristici, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg
 - b. Operatori di Fattoria didattica, ai sensi della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.
 - c. Imprenditori di fattoria sociale, ai sensi della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.
3. Per le aziende agricole operanti negli altri settori ammissibili (settore lattiero-caseario bovino, settore carne ovi-caprina, settore florovivaistico e settore orticolo) il decremento di fatturato deve essere riferito esclusivamente all'esercizio delle attività agricole di

¹ Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 e Guida sul Contributo a Fondo Perduto Agenzia delle Entrate (giugno 2020).

² Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 e Guida sul Contributo a Fondo Perduto Agenzia delle Entrate (giugno 2020).

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

produzione di prodotti contemplati nell'Allegato I del trattato UE. Inoltre devono essere soddisfatti gli specifici requisiti di seguito riportati:

a. Settore florovivaistico:

- i. possesso di superfici agricole destinate al florovivaismo ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo;
- ii. registrazione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del Reg. (UE) 2031/2016;

b. Settore lattiero-caseario bovino:

- i. possesso di un allevamento bovino (orientamento latte o misto) ubicato nel territorio della Regione Abruzzo, così come rilevabile dalla Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica;

c. Settore carne ovi-caprina:

- i. possesso di un allevamento ovi-caprino (orientamento produttivo carni) ubicato nel territorio della Regione Abruzzo, così come rilevabile dalla Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica;

d. Settore orticolo:

- i. possesso di superfici agricole destinate all'orticoltura ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo;
- ii. essere inclusa nella classe OTE - *Orientamento Tecnico-Economico particolare* con i seguenti codici: 163, 211, 213, 221, 223, 233, 611, 612 (come rilevabile dal Fascicolo Aziendale);

4. Per le P.M.I. di trasformazione attive nei **settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo** rispondenti alla definizione di Micro, Piccola o Media Impresa, ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il decremento del fatturato deve essere riferito all'attività di trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE e anche il prodotto trasformato deve essere ricompreso nell'Allegato I del Trattato UE. Inoltre devono essere soddisfatti gli specifici requisiti di seguito riportati:

a. Settore olivicolo:

- i. iscrizione sul registro SIAN "Portale dell'Olio di Oliva"

b. Settore vitivinicolo:

- i. registrazione presso l'Ufficio Repressione Frodi competente per territorio;
- ii. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie (dichiarazioni di produzione e di giacenza) di cui ai Regolamenti (UE) n.436/2009, 273/2018 e 274/2018 e s.m.i.;

c. Settore orticolo:

- i. attività di trasformazione di prodotti orticoli desumibile da visura camerale.

7 Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti richiedenti, in forma individuale o societaria, che risultino "Imprese in difficoltà", ai sensi del punto (14) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea, alla data del 31 dicembre 2019. Per le micro e piccole imprese l'aiuto può essere concesso a quelle già in

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

difficoltà al 31 dicembre 2019, a condizione che, al momento della concessione, non siano soggette a procedura di insolvenza collettiva ai sensi del diritto nazionale e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti alla ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto. Se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.

2. Si applicano le condizioni stabilite nell'articolo 53³ del Decreto Legge n. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25).

8 Massimale e intensità delle agevolazioni

1. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale *una tantum*; l'importo forfettario è modulato sulla base dell'ampiezza del volume d'affari dell'anno 2019.
2. Al fine di evitare ogni possibile rischio di sovra-compensazione e/o doppio finanziamento con altre misure nazionali, così come stabilito dal comma 6 dell'art 39ter del Reg UE. 1305/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 872/2020, l'importo del contributo è determinato in funzione della perdita di fatturato accertata e l'importo massimo sovvenzionabile per beneficiario rappresenta una percentuale esigua rispetto alla perdita accertata. Il contributo spettante è modulato secondo fasce di fatturato annue. A fasce di fatturato superiori corrisponde una minore percentuale di contribuzione.
3. Il contributo è pertanto determinato applicando, sulla differenza tra l'ammontare del fatturato dei mesi di aprile e maggio 2019 e l'ammontare del fatturato dei mesi di aprile e maggio 2020, le seguenti percentuali:
 - a. **35%** per le aziende agricole e PMI con ricavi/volume d'affari fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
 - b. **25%** per le aziende agricole e PMI con ricavi /volume d'affari da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
 - c. **15%** per le aziende agricole e PMI con ricavi/volume d'affari superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.
 - d. **10%** per le aziende agricole e PMI con ricavi/volume d'affari da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

³ Art. 53, Dl 34/2020: Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati. 1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti di cui all'Articolo 6, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente Articolo, per un importo **non inferiore a 700,00 €** e per un importo comunque **non superiore a:**
 - a. **€ 7.000,00 per azienda agricola;**
 - b. **€ 50.000,00 per le PMI di trasformazione attive nei settori vitivinicolo, orticolo e olivicolo - olio.**

Nel caso in cui le risorse finanziarie si dimostrino non sufficienti a soddisfare le richieste, si procede ad una riduzione proporzionale del sostegno per tutti i richiedenti.

9 Dotazione finanziaria del bando

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a **€ 9.589.311,84**.

10 Aiuti di Stato e cumulabilità

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando per le imprese agricole con attività connesse di agriturismo, fattoria didattica o fattoria sociale e per le P.M.I. sono attuati nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e s.m.i. e rientrano nel regime di aiuti SA.57021 (Codice RNA CAR 13008) Italy - COVID-19 Regime Quadro. Il regime, notificato dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come base legale gli articoli dal 54 al 61 del Decreto legge n. 34/2020 e prevede il limite di 800.000,00 euro per singola PMI concessi entro il 31 dicembre 2020.
2. Per i beneficiari con attività connesse di Agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali, ai sensi di quanto stabilito alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea menzionata nel precedente comma 1, gli aiuti concessi nell'ambito del regime SA.57021 non possono superare l'importo di 800.000,00 euro per impresa calcolato tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in base alla Comunicazione della Commissione. La verifica del rispetto delle condizioni di cumulo è effettuata avvalendosi delle funzioni di controllo rese disponibili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

11 Periodo di presentazione delle domande di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura Area tematica: "Agricoltura e Sviluppo Rurale" – Sezione "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR)").
2. **A pena di irricevibilità la domanda di sostegno deve presentata entro e non oltre il 26 ottobre 2020.**

12 Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

1. Le domande devono essere presentate esclusivamente dal beneficiario e, in caso di società, dal legale rappresentante in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) e altri soggetti abilitati, riconosciuti dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega formale.
2. **A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno:**

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

- a) deve essere presentata, esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando le funzionalità presenti sul portale stesso;
 - b) deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura, o eventuale aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario⁴;
 - d) la "data di rilascio" della domanda nel portale SIAN, che identifica la "data di presentazione" ai sensi del presente bando, deve intervenire entro il termine di scadenza fissato nel precedente paragrafo.
3. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, è considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
4. Le richieste di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, formalmente delegati per l'inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno, possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e **fino al 20 ottobre 2020**. Le stesse devono essere inviate all'indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando gli appositi modelli, approvati con la Determinazione DPD 372/2018, disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo –www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
5. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.

13 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione di seguito indicata, da trasmettere ad A.G.E.A. per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN):
 - a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante la perdita di fatturato redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato A**;
 - b) Copia di valido documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - c) Copia dei registri IVA (vendite e/o corrispettivi) dei mesi di aprile e maggio 2019 e aprile e maggio 2020 inerenti le attività agricole e le attività connesse;
 - d) Copia del MODELLO IVA 2020 periodo d'imposta 2019 presentata all'Agenzia delle entrate entro il 30/06/2020.
 - e) Le aziende agricole e P.M.I. operanti nei settori oggetto di crisi indicati al paragrafo 6 che producono anche prodotti trasformati non rientranti nell'allegato I del Trattato UE devono produrre anche copia delle fatture di vendita del periodo considerato (aprile e maggio 2019 e aprile e maggio 2020).

⁴ Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA). La fase successiva è quella del rilascio con PIN statico da parte del professionista formalmente delegato o del CAA.).

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

2. I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali e **la mancata presentazione anche di uno solo di essi comporta l'irricevibilità della domanda stessa.**
3. Inoltre, considerato che, come previsto dall'art.1 comma 4 del Reg UE 2020/872, le domande di sostegno devono essere approvate dall'Autorità di Gestione entro il 31 dicembre 2020, non si applica l'istituto del soccorso istruttorio come definito nel Manuale delle Procedure. Pertanto, **non sarà in alcun modo ammessa l'integrazione e/o la regolarizzazione dei documenti.**

14 Valutazione delle domande di sostegno

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno, si procede alla fase di presa in carico.
2. L'iter istruttorio viene assolto dal Servizio competente mediante assegnazione delle domande agli incaricati delle valutazioni di ricevibilità e ammissibilità di cui viene data comunicazione ai beneficiari ai sensi della L. 241/90 mediante pubblicazione di apposito elenco sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
3. Le domande di sostegno acquisite per via telematica sono soggette a:
 - a) Valutazione di ricevibilità;
 - b) Controlli di ammissibilità.
4. In esito allo svolgimento di tali fasi sono adottati i provvedimenti di concessione dei benefici.
5. Le modalità di svolgimento di ciascuna fase sono dettagliate negli articoli che seguono.

15 Valutazione di ricevibilità delle istanze

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione della domanda di sostegno secondo le modalità richieste;
 - c) presenza di valido documento di identità;
 - d) completezza della documentazione prevista dal bando.
2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità indicate;
 - c) prive della copia di documento di identità valido;
 - d) prive anche di uno solo dei documenti richiesti dal bando.
3. Gli incaricati dell'istruttoria concludono la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione della relativa check list di controllo.
4. Per le domande non ricevibili l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. La predetta comunicazione equivale ad archiviazione. Non è ammessa istanza di riesame.

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

5. In caso di esito positivo l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata ai controlli di ammissibilità.

16 Controlli di ammissibilità

1. Le domande ricevibili sono sottoposte ai controlli di ammissibilità svolti dal Servizio competente.
2. L'accertamento dei profili di ammissibilità attiene alla verifica di:
 - a) possesso dei requisiti specifici di ammissibilità del proponente indicati ai paragrafi 5 e 6;
 - b) rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente Avviso;
 - c) controlli previsti in materia di aiuti di Stato e acquisizione dati da inserire nell'atto di concessione.

17 Formazione e approvazione elenco beneficiari e concessione.

1. Terminate le fasi di valutazione di cui ai precedenti paragrafi 15 e 16 per tutte le domande di sostegno, il Dirigente del Servizio competente procede ad adottare **entro il 31 dicembre 2020** l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, indicando per ciascuna il contributo concedibile nonché l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili con le relative motivazioni.
2. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo sezione Agricoltura. La pubblicazione ha valore di notifica ai beneficiari della concessione dell'aiuto a tutti gli effetti di legge e non è seguita da comunicazioni individuali.
3. Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, con una riduzione del contributo massimo concedibile nel caso in cui le risorse allocate si dimostrino non sufficienti per tutti i richiedenti, non sono stati stabiliti criteri di selezione. La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Pertanto, sono ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di ammissibilità.
4. Nel provvedimento di concessione del contributo sono indicati:
 - a) numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) codice unico di progetto (C.U.P.);
 - c) nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - d) codice fiscale o partita. IVA;
 - e) contributo concesso;
 - f) la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento.
5. Nel caso di concessione di aiuti ad agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali nel provvedimento di concessione è esplicitamente riportato anche il «Codice Concessione» SIAN-COR e SIAN CAR, nonché il codice VERCOR rispettivamente della visura aiuti, della visura Deggendorf generate in prossimità della emanazione della concessione sul RNA.

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

18 Modalità di presentazione della domanda di pagamento del contributo

1. I titolari di concessione devono presentare la domanda di pagamento del contributo per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, secondo le procedure previste dal sistema stesso.
2. La domanda di pagamento deve essere presentata sul SIAN **entro e non oltre il 31 marzo 2021**, pena la decadenza dal sostegno concesso.

19 Autorizzazione della domanda di pagamento

1. L'istruttoria della domanda di pagamento è affidata al Servizio competente e prevede lo svolgimento delle pertinenti verifiche amministrative nonché la verifica dei limiti massimi di aiuto previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00€ per agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali.
2. Una volta accertata la completezza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa la Struttura competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto, mediante la compilazione di apposite "Check-list" ed alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN).
3. Dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione ai beneficiari tramite la pubblicazione degli elenchi di pagamento sul sito internet della Regione Abruzzo sezione Agricoltura.
4. Nel caso d'istruttoria negativa, la Struttura competente comunica al soggetto beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità totale della domanda di pagamento, esplicitando la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.

20 Ulteriori obblighi del beneficiario

5. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti e quanto prescritto dal Manuale delle Procedure, il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore AGEA, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - b) rendere noto al Servizio competente della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione;
 - c) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, le somme eventualmente percepite in eccesso, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e unionali.

21 Accertamento di irregolarità

1. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
2. L'eventuale individuazione di irregolarità, riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

22 Motivi di decadenza

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dai benefici:
 - a) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento;
 - b) accertamento, da parte della struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - c) rinuncia da parte del beneficiario;
 - d) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2013.
2. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'Organismo Pagatore AGEA, da servizi ministeriali o dell'UE.
3. Il provvedimento di decadenza, assunto dal Servizio competente, viene comunicato al beneficiario tramite PEC. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non sarà data alcuna comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

23 Motivi di revoca

1. Costituiscono sempre motivo di revoca dei benefici:
 - a) Presenza di una delle fattispecie di decadenza di cui al precedente paragrafo 22, ove sia stato già erogato il contributo;
 - b) accertamento *ex post* di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o dell'erogazione del contributo, anche nel caso in cui avessero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dal provvedimento di concessione del contributo;
 - d) indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
2. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal presente Avviso.

24 Procedura di decadenza/revoca dei benefici

1. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
 - d) Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

- e) Comunicazione esiti del procedimento.
2. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi e le modalità di restituzione, la somma dovuta dal beneficiario, comprendente il contributo indebitamente percepito, gli interessi e le eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni.
 3. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente alla data di accertamento.
 4. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
 5. In caso di mancata restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

25 Responsabile del Procedimento ed Informazioni

1. Il presente Avviso e relativo **Allegato A**, quale sua parte integrante e sostanziale, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. A fini meramente notiziali, il presente Avviso viene inoltre pubblicato sul BURAT e nella sezione del sito della Regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente".
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività – DPD018.
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al Responsabile dell'Ufficio Tutela del potenziale produttivo agricolo da calamità ed emergenze - dr.ssa Maria Romana Rimano al seguente numero di telefono 085 –7672864 o all'indirizzo mail: dpd018@pec.regione.abruzzo.it.

26 Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN sono soggetti ai controlli effettuati dal Servizio Competitività della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore AGEA.
2. I controlli "amministrativi" riferiti alla fase di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento sono effettuati sul 100% delle domande presentate ed hanno lo scopo di verificarne la completezza e la correttezza e di accertare che il richiedente abbia i requisiti per richiedere il relativo pagamento.
3. Per ciascuno dei controlli sopra effettuati è redatta apposita lista di controllo (check list).
4. Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa unionale, nazionale e regionale in vigore.

27 Informazioni per le Procedure di Accesso

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - a) il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore viene data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - b) gli atti del presente procedimento possono-essere visionati presso:

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura

ALLEGATO 1) alla determinazione dirigenziale n. DPD018/144 del 6/10/2020

Servizio Competitività
Via Catullo, 17 - 65125 Pescara
Tel. 085 7671 (centralino)

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento possono essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

28 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Per la gestione delle procedure selettive, attuative e di controllo previste nel presente bando il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n° 679 del 27/04/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del Testo Unico sulla privacy (D. Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018).
2. I Servizi interessati si impegnano a trattare tutti i dati personali per le sole finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. Pertanto i dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali – anche con l'ausilio di mezzi elettronici - viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando, nonché al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
4. I dati possono essere comunicati ad eventuali responsabili esterni del trattamento, o altri Enti e/o Istituzioni, e solo per l'espletamento del procedimento e l'adempimento a specifiche norme di legge.
5. I dati sono trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
6. Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 11 e 12 del citato Regolamento Europeo e possono esercitarli con le modalità in esso previste.
7. Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo – Via L. Da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila.
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Direttore del Dipartimento Agricoltura, raggiungibile via PEC all'indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it. (<http://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy>)

ALLEGATI

Parte integrante del presente bando è il seguente allegato:

1. **Allegato A:** Schema di Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante la perdita di fatturato.

All. A Bando Misura 21 PSR Abruzzo 201/2020

PSR 2014/2020 - MISURA 21

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445 ATTESTANTE LA PERDITA DI FATTURATO

ALLEGATO A

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ C.F. _____ residente a _____ Via _____ n. _____ in qualità di legale rappresentante* dell'impresa _____, sito in via/Piazza _____ Codice fiscale/Partita Iva _____ Recapito telefonico _____ e-mail _____ PEC _____

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità, DICHIARA che, quanto esposto nella presente dichiarazione, inclusi gli allegati, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

ANAGRAFICA - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

CUUA	
RAZIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	
PRODUZIONE/ALLEVAMENTO/ATTIVITA' CONNESSA	
TIPOLOGIA AZIENDA	

Stima della perdita			Perdita subita (€)	Volume di affari anno 2019 (€)	Stima del contributo		Contributo max concedibile** (€)
Fatturato** aprile maggio 2019 (€)	Fatturato*** aprile maggio 2020 (€)	Riduzione del fatturato di almeno il 30% (dal 30% fino al 100%)			volume d'affari 2019 (€)	Contributo concedibile in %	
			0,00		da 0 a 120.000,00	35%	0,00
					da 120.000,01 a 400.000,00	25%	
					da 400.000,01 a 1.000.000,00	15%	
					da 1.000.000,01 a 5.000.000	10%	

* Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa)

** L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto solo per importi superiori a 700€. L'importo del contributo non può eccedere 7.000 € per agricoltore e 50.000 per PMI.

*** Per fatturato si intende l'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nei mesi di aprile e maggio.

ALLEGATI:

COPIA REGISTRI IVA DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 E APRILE E MAGGIO 2020

COPIA DELLA DICHIARAZIONE IVA DELL'ANNO 2019 PRESENTATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30/06/2020

NEI CASI RICHiesti DAL BANDO COPIA DELLE FATTURE DI VENDITA RIFERITE AI PERIODI APRILE MAGGIO 2019 E 2020.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL “**COMMON UNDERSTANDING**” SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

**« SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE
SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »**

(Allegato B)

- Nozione di aiuto di Stato e deroghe

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe *de iure* alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

Sezione 2
Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*
2. *Sono compatibili con il mercato interno:*
 - a) *gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
 - b) *gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
 - c) *gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*
3. *Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:*
 - a) *gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione, nonché quelle delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;*
 - b) *gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*
 - c) *gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*
 - d) *gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;*
 - e) *le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

Articolo 108
(ex articolo 87 del TCE)

1. *La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo e dal funzionamento del mercato interno.*
 2. *Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.*
- A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.*
- Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.*
3. *Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.*
 4. *La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*

SCHEDA DI CONTROLLO - A

per l'esonero dalla verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: REGIONE ABRUZZO

(per amministrazione competente dovrà essere indicata Regione Abruzzo – Giunta Regionale:

Dipartimento regionale competente: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio proponente: Servizio Competitività

Tipologia dell'atto:

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)
- Altro (specificare)

Descrizione sintetica dell'intervento: M21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID -19” - Art. 39 ter Reg. (UE) 1305/2013 – (aziende agricole operanti nel settore lattiero-caseario bovino, settore carne ovi-caprina, settore florovivaistico e settore orticolo e PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo)

Finalità: Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività e la redditività delle imprese agricole che soffrono maggiormente della crisi, si attiva l'intervento “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter del regolamento (UE) 1305/2013)” del PSR Abruzzo 2014-2020.

Obiettivo principale: Il sostegno è rivolto alle imprese agricole che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 in Abruzzo ed è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria “una tantum”.

Durata: il sostegno è erogato entro il 30/06/2021, ai sensi dell'art. 39-ter del Reg (UE) n. 1305/2013

Stanziamiento complessivo: € 9.589.311,84 (novemilionicinquecentottantanovetrecentoundicimila,84)
(parte dello stanziamento)

Stanziamiento annuale: _____

Ammontare stimato per ogni beneficiario: _____

Sezione 0 – Criteri di esclusione per la mancata effettuazione della verifica ex ante sugli aiuti di Stato.

Non si procede alla compilazione della scheda di controllo B perché: (segnare con una X l'opzione prescelta)

- L'Amministrazione regionale non è l'Amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto** (ad esempio perché **l'amministrazione si limita a trasferire risorse** ad un soggetto terzo (esterno o interno al sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);
- L'atto non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione** compiuta per i profili inerenti gli aiuti di Stato, **pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo d'attuazione** (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO FSE);
- la proposta di atto non assume rilievo**, per la verifica *ex ante* sugli aiuti di Stato, in quanto:
 - contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA** e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;
 - dà attuazione**, (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) **a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo ex ante è stata già compilata** in data (specificare estremi del provvedimento già adottato);
 - dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato** (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa);
 - dà attuazione** (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) **a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato** (specificare il codice attribuito alla valutazione sull'ipotesi di aiuto SA.);
- con riferimento al **finanziamento pubblico contenuto** nella proposta di atto:
 - i soggetti che traggono un vantaggio economico**, diretto o indiretto dall'intervento, **non sono un'impresa**, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché **non svolgono attività economica** in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;
 - L'attività svolta dal beneficiario**, secondo le modalità organizzative definite a livello statale, **non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio**;
 - la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa**, anche di maggioranza, **dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista**;
 - perché gli **enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica** esercitando i c.d. **poteri d'imperio**;
 - l'attività finanziata rientra nelle **funzioni essenziali dell'autorità pubblica** (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora **l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali**;
 - (nel campo della RSI), **l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è puramente accessoria** rispetto a quella non economica, e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso), **la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità** (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei *rendiconti finanziari* annui del soggetto beneficiario).
 - (nel campo della Cultura) **l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato** (par. 2.6 e punti 196 e 197);

- Altro: ... (a mero titolo di esempio si citano):
- misure **che non creano distorsione alla concorrenza** o che non hanno **impatto sugli scambi tra Stati membri**, per le tipologie di finanziamento di cui al **paragrafo 6.2** - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. **della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato;**
 - misure che **non concedono alcun vantaggio economico** (diretto ed indiretto) perché concesse **nel rispetto del Criterio dell'operatore in un'economia di mercato (c.d. MEO Test)** paragrafo 4.2 **della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.**

Ai fini della redazione della presente Scheda A, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body* con nota del
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della scheda.)

NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data, **Pescara 5/10/2020**

La Dirigente del Servizio Competitività
(Dott.ssa Elvira Di Vitantonio)
Firmato digitalmente
Certificatore ARUBA:
firma digitale n. 6130940002405006

La Direttrice del Dipartimento Agricoltura
(Dott.ssa Elena SICO)
Firmato digitalmente
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma digitale n. 6130940002309000

SCHEDA DI CONTROLLO - Bper la verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato**Informazioni generali****Amministrazione coinvolta: REGIONE ABRUZZO****Dipartimento regionale competente: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA****Servizio proponente: Servizio Competitività****Tipologia dell'atto:**

- proposta di legge regionale
- proposta di regolamento regionale
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)

Descrizione sintetica dell'intervento: M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID -19" - Art. 39 ter Reg. (UE) 1305/2013 – (aziende agricole che esercitano attività agituristica o da aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale o attività di fattoria didattica)

Finalità: Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività e la redditività delle imprese agricole che soffrono maggiormente della crisi, si attiva l'intervento "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter del regolamento (UE) 1305/2013)" del PSR Abruzzo 2014-2020.

Obiettivo principale: Il sostegno è rivolto alle imprese agricole che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 in Abruzzo ed è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria "una tantum"

Durata: il sostegno è erogato entro il 30/06/2021, ai sensi dell'art. 39-ter del Reg (UE) n. 1305/2013

Stanziamento complessivo: € 9.589.311,84 (novemilionicinquecentottantanovetrecentoundicimila,84) (parte dello stanziamento).

Stanziamento annuale: _____

Ammontare stimato per ogni beneficiario: _____

Sezione I – Criteri per verificare l'eventuale presenza di un aiuto di stato

1. Utilizzo di risorse pubbliche		
1.a Il provvedimento prevede l'impiego di risorse di natura pubblica?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Indicare una delle opzioni:		
<input checked="" type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei - SIE), oppure		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica);		
<input type="checkbox"/> altro (specificare)		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
<p>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.</p>		

1.b – Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica ?		
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.		
<input type="checkbox"/> Altro		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
<p>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.</p>		

2. Beneficiari e selettività		
Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un' impresa . Per impresa si intende qualsiasi entità che esercita attività economica , ovvero una attività che consiste nell' offrire beni e servizi in un mercato , a prescindere dal suo status giuridico (pubblico o privato), dalle modalità di finanziamento, dal conseguimento o meno dello scopo di lucro, nonché dalla capacità di conseguire utili.		
2.a Attività economica		
L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a , si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

2.b Presenza di selettività		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:			
<input type="checkbox"/> identità (aiuti ad hoc);			
<input type="checkbox"/> dimensione:			
<input checked="" type="checkbox"/> settore economico o attività: imprese agricole con attività connesse di agriturismo, fattoria didattica o fattoria sociale			
<input checked="" type="checkbox"/> area geografica ¹ : intero territorio regionale;			
<input type="checkbox"/> altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);			
<input type="checkbox"/> caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.			
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):			
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)			
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b , si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.			
Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.			
Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.			

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

3. Vantaggio economico		
<p>Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa nazionale e della comunicazione UE 2016/C 262/01, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli studi professionali.</p>		
<p>Si è presenza di una concessione di vantaggio economico?</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto); <input type="checkbox"/> abbuono di interessi (contributo in conto interessi); <input type="checkbox"/> agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota); <input type="checkbox"/> differimento dell'imposta; (esoneri fiscali, ammortamento accelerato); <input type="checkbox"/> riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali); <input type="checkbox"/> estinzione o riduzione del debito; <input type="checkbox"/> cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato; <input type="checkbox"/> garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato); <input type="checkbox"/> prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato); <input type="checkbox"/> riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese; <input type="checkbox"/> finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato; <input type="checkbox"/> partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato); <input type="checkbox"/> compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni <i>Altmark</i>; <input type="checkbox"/> nel caso di intervento su infrastrutture: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per il <i>proprietario</i>: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento; <input type="checkbox"/> per il <i>gestore</i>: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riponderebbe in capo al gestore; <input type="checkbox"/> per l'<i>utente</i>: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura. <input type="checkbox"/> altro (specificare): 		
<p>FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)</p>		
<p>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.</p>		

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale **distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi**, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01).

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente *check-list*.

Sezione II - Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità.

Tenuto conto che come da analisi precedente la verifica *ex ante* si conclude con la seguente valutazione:

Si è presenza di un aiuto di Stato?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--	-----------------------------

In caso di risposta affermativa, indicare **gli eventuali strumenti utilizzabili** ai fini della *compatibilità* delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la *legalità* dell'aiuto:

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014);

- esenzione dall'obbligo di notifica** preventiva ai sensi del **Regolamento (UE) 651/2014** (GBER) (regolamento generale di esenzione per categoria) (oppure n. 702/2014 (ABER) oppure n. 1388/2014 (FIBER), di cui si specificano:

la **Sezione** _____ e gli **articoli** pertinenti _____

X notifica preventiva, da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di *Stand still* e ai sensi degli *Orientamenti* e delle *Linee guida* di settore

(indicare i riferimenti): **Decisione C(2020) 3482 del 25 maggio 2020 "State Aid SA. 57021 (2020/N, ex 2020/PN) Italy – COVID-19 Regime"**

In mancanza di *Orientamenti* o *Linee guida* specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
- articolo 93
 - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente
 - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente
- disciplina sui **Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)**:
- Regolamento (UE) n. 360/2012** (de minimis SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE** di **esenzione** degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia** e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
 - Disciplina** dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- Caso da proporre a **pre notifica**

Ai fini della verifica *ex ante* di cui alla presente **Scheda B**, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto che prevede la concessione dei finanziamenti di cui alla proposta in esame:

HA RICHIESTO il supporto² al *Distinct Body* con nota del
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della presente scheda).

NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data, **Pescara 5/10/2020**

La Dirigente del Servizio Competitività
(Dott.ssa Elvira Di Vitantonio)
Firmato digitalmente
Certificatore ARUBA:
firma digitale n. 6130940002405006

La Direttrice del Dipartimento Agricoltura
(Dott.ssa Elena SICO)
Firmato digitalmente
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma digitale n. 6130940002309000

² Si precisa che se si è risposto **FORSE** ad una delle domande presenti nella Scheda, il supporto del *Distinct Body* deve essere richiesto obbligatoriamente dai Servizi responsabili della compilazione della scheda, con la precisazione che il parere reso dal *Distinct Body* dovrà essere allegato: al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, oppure alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure inquadrate nel Regolamento Generale di esenzione da notifica (GBER), e ad ogni altra richiesta di parere che il Servizio che predisponde la misura di aiuto intendetá sottoporre al DPE.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it